



CIRCOLARE N. 6

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA – UFF. XII - XIII

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. II

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA – UFF. VIII

Prot. Nr.

Allegati:

A Amministrazioni Centrali dello Stato
LORO SEDI
Uffici centrali del bilancio
LORO SEDI
Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI
e, p.c. Corte dei conti
via Baiamonti, 25
00198 ROMA

OGGETTO: Integrazione alla circolare n. 4 del 29/01/2021 con oggetto “Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020”.

Con la circolare n. 4 del 29 gennaio 2021 sono state fornite le istruzioni da seguire per le operazioni di accertamento dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti in fase di chiusura delle scritture contabili del decorso esercizio finanziario 2020, ai fini della redazione del conto consuntivo e delle poste del conto del patrimonio relative ai residui passivi perenti.

Fermo restando quanto disposto con la citata circolare occorre fare una precisazione con riferimento agli stanziamenti in conto capitale relativi alle disposizioni di cui ai seguenti decreti-legge:

- D. L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27,
- D. L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40,
- D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Per tali stanziamenti è già stato precisato con la circolare n. 4 che, qualora non risultassero

impegnati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, non si applica la disciplina sperimentale di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 32 del 2019, che prevede il prolungamento di un ulteriore esercizio del termine di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento, limitandone pertanto la conservazione al solo esercizio finanziario 2021.

Confermando lo spirito della norma che, nel presupposto che le somme di cui sopra siano prontamente utilizzate per far fronte all'emergenza Covid19, limita l'utilizzo delle stesse entro l'esercizio finanziario 2021, si precisa che non è applicabile agli stanziamenti in conto capitale di cui ai citati decreti-legge la facoltà di cui all'art. 30, comma 2, lettera b) della legge n. 196/2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato

